



# ISTITUTO COMPRESIVO "GIANNI RODARI"

SOVERIA MANNELLI (CZ) – IT

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

DI SOVERIA MANNELLI-CARLOPOLI

**E-Mail:** [czic81500q@istruzione.it](mailto:czic81500q@istruzione.it); **Pec:** [czic81500q@pec.istruzione.it](mailto:czic81500q@pec.istruzione.it) ; **Codice Meccanografico:** CZIC81500Q;

**Telefono:** 0968 – 662186; **Codice Fiscale:** 99000240798; **Sito Web:** <http://www.icrodarisoveria.edu.it>;

A tutto il Personale  
Agli atti  
All'Amministrazione trasparente  
Sito Web

**OGGETTO: Disposizioni del Decreto legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019, in materia di Whistleblowing.**

Il 15 luglio 2023 entrerà in vigore il D.lgs. n. 24/2023 di Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblowing).

La normativa prevede l'obbligo, per tutte le amministrazioni, di attivare un canale di segnalazione interna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Con la presente si vogliono comunicare le procedure e le modalità per le segnalazioni di illeciti, riportate nel predetto Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023.

Il suddetto Decreto raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower ("informatore" tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

A questo link si potrà prendere visione del testo completo: [DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 – Normativa](#)

Lo stesso sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, sezione "disposizioni generali", sotto-sezione livello 2 "atti generali: riferimenti normativi su organizzazione e attività"

## Chi è il Whistleblower?

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse

pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- Dipendenti pubblici;
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

#### **Quando si può segnalare?**

- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

#### **Quali sono i canali di segnalazione?**

- **Canale interno:** La segnalazione va inviata al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale

- **Canale esterno:** L'Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l'[ANAC. Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

- **Divulgazione pubblica**

- **Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile**

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower (informatore) in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno (per le istituzioni scolastiche la segnalazione va inviata al RPCT ovvero al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale) e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Qualora la segnalazione interna venisse presentata ad un soggetto diverso da quello indicato (per le istituzioni scolastiche al Dirigente Scolastico) la stessa è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In ogni caso è garantita, da parte dell'Amministrazione ricevente, la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per la legge.

F.to Il Dirigente Scolastico

**Dott.ssa Teresa Pullia**

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93)*

